

TAR Sicilia, Palermo, Sent. 07/03/2025, n. 521 – Chiusura laboratorio odontotecnico -
SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1047 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Rizzo, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di Termini Imerese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cruciano Valvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento: - dell'ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-, con il quale l'intimato Comune ha disposto la cessazione dell'attività di odontotecnico di parte ricorrente; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e connesso; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimato Comune; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza in epigrafe, con la quale l'intimato Comune ha disposto la "chiusura con effetto immediato del laboratorio/studio odontotecnico sito in T. Imerese in via -OMISSIS-".

Il suddetto provvedimento è stato adottato sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- con nota n. -OMISSIS- la Guardia di finanza ha rappresentato al Comune intimato dell'intervenuta perquisizione in data 22 marzo 2023 nei locali di cui sopra, nell'ambito della quale ha rinvenuto l'abusivo svolgimento "della professione di odontoiatra su paziente all'interno dei locali, in condizioni igienico-sanitarie carenti ed in mancanza della SCIA";

- con il verbale di constatazione n. -OMISSIS- si è dato atto delle seguenti carenze dal punto di vista igienico-sanitario:

(i) i piani di lavoro, rivestiti in parte con fogli di giornale, risultavano notevolmente impolverati e sporchi, sopra gli stessi erano presenti diversi calchi in gesso con protesi dentarie;

(ii) risultavano presenti varie attrezzature, anch'esse poco curate sotto il profilo igienico-sanitario;

(iii) all'interno del servizio igienico risultava presente materiale non inerente all'attività. Si riscontrava, altresì, l'esistenza di un piatto e alimenti per animali;

(iv) all'interno di un cassetto, poste alla rinfusa, vi erano notevoli impronte dentarie cerate;

(v) non si riscontrava presenza di eventuale attrezzatura finalizzata ad attività di disinfezione/sterilizzazione/termosigillatura, in particolare per gli oggetti provenienti dagli studi odontoiatrici che sono entrati in contatto con i pazienti;

(vi) non si riscontravano ausili necessari alla protezione dell'operatore (DPI);

- dunque, l'amministrazione comunale ha preso atto della carenza di documentazione con riguardo:

(i) alla destinazione d'uso del laboratorio;

(ii) alla segnalazione certificata di inizio attività;

(iii) all'iscrizione all'albo delle imprese artigiane presso C.C.;

(iv) alle procedure di lavorazione, relative alla costruzione dei dispositivi odontoiatrici, atti a garantire la tracciabilità e la relativa sicurezza al fine di non arrecare rischi per i pazienti;

(v) alle prescrizioni odontoiatriche inerenti all'attività in corso;

(vi) al contratto con ditta autorizzata in merito allo smaltimento dei rifiuti;

- ciò posto è stata adottata la misura in parola, tenuto conto in particolare che:

(i) il ricorrente è registrato presso la banca dati dei fabbricanti di dispositivi medici su misura con numero -OMISSIS- presso l'indirizzo di via -OMISSIS-, diverso dal luogo dove esercitava l'attività di odontotecnico (via -OMISSIS-) e che la suddetta nota n. -OMISSIS- ha chiesto al Sindaco dell'intimato Comune, nella qualità di autorità sanitaria locale, di

adottare gli adempimenti prescritti dal decreto dell'Assessorato regionale della sanità 17 giugno 2002, n. 890 parte 5;

(ii) l'art. 11 del R.D. n. 1334 del 1928 disciplina l'attività degli odontotecnici, autorizzandoli unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria, vietando loro di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta nella bocca del paziente, sana o ammalata;

(iii) il ricorrente avrebbe svolto l'attività di odontoiatra in maniera abusiva, oltre all'attività di odontotecnico, in un locale con gravi carenze igienico-sanitarie e in violazione delle stesse, peraltro in un laboratorio privo di autorizzazione alla conduzione dell'attività sanitaria, come accertato dal verbale di constatazione n.-OMISSIS- del Dipartimento di Prevenzione.

1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:

- di essere iscritto all'albo delle imprese artigiane presso la C.C. ;
- di aver esercitato tale attività dapprima nella -OMISSIS-, in un immobile individuato al foglio n. -OMISSIS-e mq. 24, avente destinazione d'uso di "odontotecnico", come risulterebbe dalla denuncia di nuova occupazione e di cessazione del 23 aprile 2014.

1.2. Ciò posto, parte ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.

I. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: "violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del R.D. n. 1334 del 1928 - eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, illogicità, difetto e/o carenza di istruttoria. Contraddittorietà".

Parte ricorrente ha contestato il difetto di istruttoria, in quanto l'amministrazione comunale ha ritenuto provato tanto il fatto che egli avesse svolto la propria attività di odontotecnico in un'altra sede rispetto a quella autorizzata, tanto lo svolgimento di tale attività in un locale con le summenzionate carenze igienico-sanitarie, comunque contestate nel merito.

Ove, invece, l'amministrazione comunale avesse correttamente approfondito la questione, si sarebbe avveduta della citata comunicazione di trasferimento di sede del 2014.

II. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: "violazione e falsa applicazione dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000 - eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento - illogicità e carenza di istruttoria".

Secondo parte ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione dell'art. 50, c. 5, D.Lgs. n. 267 del 2000; disposizione che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria, contestando ancora una volta il difetto di istruttoria, in quanto il visto provvedimento si sarebbe basato sulle risultanze degli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza.

Tuttavia, nel caso in esame non vi sarebbe stato alcun grave e attuale pericolo per la salute e l'igiene pubblica; dunque, sarebbe stato ben possibile (in tesi) intervenire con gli strumenti ordinari.

1.3. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto - previa adozione di idonei provvedimenti cautelari - di annullare il provvedimento impugnato.

Ha altresì chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.

2. Si è costituita, con atto di mera forma, l'amministrazione comunale, che ha successivamente depositato documenti.

3. Con ordinanza cautelare n. 459 del 7 settembre 2023, non impugnata, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare di parte ricorrente, avuto in particolare presente il carattere plurimotivato del provvedimento anche con riferimento alle viste carenze igienico-sanitarie.

4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il presente ricorso verte sul provvedimento di chiusura del laboratorio di odontotecnico di parte ricorrente, essenzialmente adottato in base alle risultanze di un'ispezione della Guardia di finanza e di un accertamento della locale A.S., nel cui ambito sono stati

contestati lo svolgimento abusivo della professione di odontoiatra e gravi carenze igienico-sanitarie nella tenuta dei locali.

Il suddetto provvedimento ha assunto la forma dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, c. 5, D.Lgs. n. 267 del 2001.

2. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

3. Com'è noto, l'art. 50, c. 5, D.Lgs. n. 267 del 2000, per quanto qui rileva, consente al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Come condivisibilmente affermato dal giudice di appello (Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2023, n. 2895):

- la nozione di "emergenza sanitaria" va retamente intesa come una situazione connotata "dalla propagazione di agenti patogeni dannosi per l'uomo o, comunque, a circostanze di fatto in cui la salute fisica dei residenti sia messa in concreto, oggettivo ed accertato pericolo";

- la locuzione "igiene locale", afferma invece alla salubrità dei luoghi "da intendersi, anch'essa, come assenza di situazioni che possano degradare l'ambiente e, conseguentemente, renderlo potenzialmente pericoloso per la vita e la salute umana".

L'amministrazione comunale, una volta rinvenuta una situazione che giustifichi l'adozione del provvedimento extra ordinem, è sempre tenuta a un'adeguata istruttoria, basata sui dati tecnici in suo possesso e a una correlata sufficiente motivazione, affinché pervenga a un accertamento fondato su prove concrete e non su mere presunzioni (Cons. St., sez. III, 18 ottobre 2022, n. 8843).

4. Nel caso di specie emerge dalla mera lettura del provvedimento impugnato che, al di là del contestato svolgimento abusivo dell'attività di odontoiatra e della mancata comunicazione del trasferimento di sede dello studio odontotecnico, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie (si pensi a quanto detto in materia di sterilizzazione degli oggetti provenienti dagli studi odontoiatrici entrati in contatto con i pazienti).

Carenze che sono state certificate nel verbale di constatazione n. -OMISSIS- dell'A.S. (citato nel provvedimento impugnato e prodotto agli atti come all. 2 dal Comune resistente), il quale - in quanto atto pubblico - fa piena prova fino a querela di falso.

Di talché ben ha potuto l'amministrazione comunale ritenere sufficienti le superiori evidenze al fine di comprovare le carenze igienico-sanitarie alla base della valutazione dei rischi per la salute pubblica discendenti dallo svolgimento dell'attività di parte ricorrente nel suddetto locale.

5. Sulla scorta delle precedenti considerazioni possono dunque rigettare entrambi i motivi di ricorso.

5.1. Il primo in quanto, come si è visto, non può rinvenirsi alcun difetto di istruttoria nel provvedimento impugnato, che ha correttamente preso atto di quanto constatato dall'autorità sanitaria in merito alle carenze igienico-sanitarie del locale di parte ricorrente, con conseguente irrilevanza della questione del trasferimento della sede, stante il carattere plurimotivato del provvedimento, già rilevato in sede cautelare.

Su tale ultima questione è appena il caso di rammentare che, in caso di provvedimenti plurimotivati, è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale, dal momento che nel caso di un atto fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (cfr., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1529; Cons. St., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 1200; Cons. St., Sez. V, 8 febbraio 2022n, n. 899; Cons. St., Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 436; Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2022, n. 200);

5.2. Il secondo in quanto, premesse le superiori considerazioni sull'infondatezza delle viste contestazioni in materia di vizio di istruttoria, risultano parimenti sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'emanazione dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, c. 5, D.Lgs. n. 267 del 2000, tenuto conto delle viste nozioni di emergenza sanitaria e di igiene locale, nonché delle gravi carenze riscontrate dall'autorità sanitaria nei locali di parte ricorrente.

6. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

L'assenza di difese scritte da parte dell'amministrazione comunale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Conclusione

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Antonino Scianna, Primo Referendario

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore